



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL' ART. 47 DEL D.LGS. 14.3.2013 N. 33.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12.5.2014 n. 54

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, in seguito indicato brevemente come "decreto".
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto di cui sopra.

ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune. Il Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.
2. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto, è tenuto ad adempiere il Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate, mentre gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Settore Segreteria Generale e Trasparenza, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, e per gli assessori, dall'atto di nomina i seguenti dati:
 - a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982, riguardante il proprio stato patrimoniale, comprensiva delle eventuali par-

tecipazioni/titolarità in società o imprese e delle partecipazioni azionarie, redatta secondo la modulistica predisposta dal Settore Segreteria Generale e Trasparenza;

- b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, o, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, una attestazione relativa a tale circostanza;
- c. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
- d. ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, eventuali altre cariche in essere o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) viene presentata anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado degli amministratori, qualora vi consentano. La mancata presentazione della stessa, da parte dei soggetti di cui al presente comma, entro i termini di scadenza previsti per gli amministratori, equivale a mancato consenso e di ciò ne viene data evidenza sul sito istituzionale. (Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle).

- 2. Il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a presentare altresì entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti una dichiarazione circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna elettorale.
- 3. La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) deve essere trasmessa per tutta la durata del mandato, ogni anno.
- 4. Gli Amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
- 5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF gli Amministratori sono tenuti a depositare l'attestazione di cui all'art. 3 della L. 441 del 5.7.1982 concernente le variazioni della situazione patrimoniale secondo la modulistica predisposta dal Settore Segreteria Generale e Trasparenza. L'attestazione dovrà essere presentata anche se negativa. Dovrà altresì essere presentata nello stesso termine la copia della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di esonero.

6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori, su richiesta del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, dovranno presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Dopo la cessazione dall'ufficio dovrà altresì essere presentata la copia della dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione di esonero entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Tali disposizioni non si applicano nel caso di rielezione del consigliere o di rinnovo dell'incarico.
7. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Segreteria Generale e Trasparenza.
8. Il Settore Segreteria Generale e Trasparenza provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

ART. 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI

1. Il Settore Coordinamento Partecipate cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto. Cura inoltre il relativo aggiornamento.
2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.
3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta

rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Coordinamento Partecipate.

ART. 5 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art. 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 del presente regolamento. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il dirigente responsabile della Segreteria Generale e Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione.
3. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Settore Segreteria Generale e Trasparenza predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini fissati dalla Legge.

ART. 6 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento .
3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui sopra, l'incarico loro conferito nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del Decreto ed all'art. 9 del presente regolamento.
5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore.

ART. 7 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza del Comune di Brescia invita, con sollecito scritto, il Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate, in qualità di responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione, ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 9 e ne dà comunicazione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della trasparenza .

2. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate provveda nel termine assegnato a far pubblicare i dati richiesti, il dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della trasparenza, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui il dirigente Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al responsabile della trasparenza, per l'avvio del procedimento sanzionatorio nonché al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane ed al Direttore Generale per le ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

ART. 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della ANAC, del Nucleo di Valutazione, ovvero del Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza nel caso di decorso infruttuoso dei termini .

ART. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, lett. a) e b), 6, comma 2 e 7, comma 1, danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
2. Per le ipotesi di violazione di cui sopra e di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto di seguito indicato:

parziale o mancata ottemperanza				
	sanzione		pagamento in misura ridotta	
	minimo	massimo		un terzo massimo
1° anno	2000	4500		1500
2° anno	3000	5400		1800
3° anno	4000	6600		2200
4° anno	5000	7500		2500
5° anno	7000	9000		3000

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati nella tabella.

L'accertamento delle violazioni è effettuato secondo il procedimento di cui alla L. n. 689/1981.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

ART.10 - COMPETENZE

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto sono individuate come segue:
 - Organo accertatore: Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza.
 - Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza.

ART.11 - PROCEDIMENTO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore/responsabile della violazione può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne

ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

ART.12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:
 - sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D.Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
 - riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

ART.13 - RATEIZZAZIONE

1. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata L. n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART.14 - ULTERIORI MISURE E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:
 - per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per

- mancata comunicazione dei dati” e comunicato all’ANAC, ai sensi dell’art. 45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza;
- per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 22, comma 2, del decreto: è comunicato al Settore Finanziario per la sospensione dell’erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
 - per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 22, comma 2, commesse dal Responsabile Settore Coordinamento Partecipate: è comunicato al Responsabile per la trasparenza per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 del presente regolamento, in attuazione dell’art 47, comma 2 primo periodo, ed al Direttore Generale e Dirigente Responsabile Risorse Umane per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 46 del decreto.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla L. n. 689/1981.